

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLA L. N. 240/2010 E S.M.I. E PER LA VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7 E 8 DELLA L. N. 240/2010

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 14 e art. 8 della legge 240/2010, le modalità procedurali e i requisiti per l'attribuzione delle classi stipendiali previste dal DPR 15 dicembre 2011, n. 232 *“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”* e successive modifiche. Il presente disciplina altresì le modalità di valutazione della qualificazione scientifica dei professori e ricercatori ai sensi l'effettuazione della valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240 del 2010.
2. Ai sensi del presente Regolamento, per professori e ricercatori si intendono professori e ricercatori a tempo indeterminato. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti alle funzioni svolte e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai professori e ai ricercatori in servizio, al compimento del periodo utile all'attribuzione dello scatto, presso l'Università Telematica Pegaso.

ART. 2 - ATTIVITÀ E REGIME DI IMPEGNO

1. È compito istituzionale dei professori e dei ricercatori svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico nonché, nel rispetto della libertà di insegnamento, guidare il processo di formazione culturale dello studente.
2. Ai sensi dell' articolo 6 comma 1- della legge n.240/2010 il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito.
3. I professori e i ricercatori svolgono annualmente i compiti didattici e di servizio agli studenti secondo quanto previsto dal vigente *Regolamento relativo al carico didattico dei docenti di ruolo appartenenti alla I^ e II^ Fascia e al ruolo dei Ricercatori e agli affidamenti esterni*, approvato con DR il 1/3/2023 e successive delibere del Senato Accademico.
4. Ai fini dell'accertamento dell'impegno nei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, è pari a 1.500 ore per i professori e per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e per i ricercatori a tempo definito. Tali attività sono monitorate attraverso il registro dell'attività didattica e di ricerca di ciascun docente ed eventuali altre forme di rendicontazione.

ART. 3 –AVVIO PROCEDURA DI ACCERTAMENTO ART. 6 comma 14 e art. 8 LEGGE 240/2010 e succ. mod.

1. Relativamente alle procedure di attribuzione delle classi stipendiale superiori, di cui al presente regolamento, la nuova classe è attribuita ai professori e ai ricercatori che hanno maturato il diritto alla progressione stipendiale nel rispetto della normativa vigente. La progressione è riconosciuta previa presentazione della relazione sul complesso delle attività di didattica, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di cui al successivo comma 3, unitamente alla domanda di attribuzione della classe stipendiale superiore.
2. L'attribuzione di tale classe stipendiale è subordinata alla valutazione positiva del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.
3. Il periodo di riferimento accademico precedente il momento della maturazione del diritto alla domanda per le attività didattiche e gestionali, mentre per le attività di ricerca il periodo di riferimento è il biennio o triennio solare precedente.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno è bandito l'avviso di avvio della procedura di accertamento ai sensi del comma 14 dell'art. 6 della Legge 240/2010 per coloro che hanno concluso il triennio o biennio di effettivo servizio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, in conformità all'art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha trasformato il regime della progressione triennale in regime biennale per classi stipendiali. L'Ateneo fornisce risposta alle domande ricevute nel termine di sessanta giorni dalla data di chiusura dell'avviso.
5. Coloro che intendono partecipare alla procedura dovranno presentare la domanda nei modi e nei termini indicati nel bando allegandola relazione di cui al comma 1 con relative autocertificazioni.

ART. 4 - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO PROGRESSIONE ECONOMICA DI CUI ALL'ART. 6 comma 14 e art. 8 LEGGE 240/2010 e succ. mod.

1. L'accertamento dei requisiti riguarderà l'effettivo servizio prestato dal docente nel periodo di riferimento, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 5 del presente regolamento, sulla base dei dati presenti nei sistemi informatici di Ateneo, nel registro didattico e di ricerca del docente e di quanto autocertificato dal professore o dal ricercatore.
2. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento dell'attività didattica e gestionale ai sensi dei successivi punti a) e c) è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 18 mesi.
 - a) I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 3, comma 6, contemplerà esclusivamente l'attività di ricerca.
 - b) In caso di congedo di maternità o paternità, di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo biennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.
 - c) In caso di irrogazione di sanzione disciplinare superiore alla censura durante il periodo di riferimento utile ai fini della maturazione della classe stipendiale, la richiesta di attribuzione può essere presentata solo dopo che sia decorso un anno dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio non determina nel periodo interessato la maturazione dell'anzianità di servizio utile alla progressione di carriera.

**ART. 5 – REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' ALLA
PROGRESSIONE ECONOMICA DI CUI AGLI ART. 6 comma 14 e art. 8 LEGGE 240/2010 e
succ. mod.**

1. Relativamente all'**attività didattica** e di servizio agli studenti sono oggetto di accertamento, nel periodo accademico di riferimento, i seguenti requisiti:
 - α. Aver assolto ai compiti didattici e di servizio agli studenti, così come disciplinati dal "*Regolamento relativo al carico didattico dei docenti di ruolo appartenenti alla I^a e II^a Fascia e al ruolo dei Ricercatori e agli affidamenti esterni, approvato con DR il 1/3/2023 e la delibera del Senato accademico del 30 ottobre 2023 "Carico didattico Professori e ricercatori strutturati"*.
 - β. La compilazione dei Syllabi e dei registri del docente.

2. Relativamente all'**attività di ricerca**, è oggetto di accertamento la produzione scientifica nel periodo solare di riferimento di :
 - a) almeno quattro pubblicazioni scientifiche o una monografia riconosciuti da ANVUR come utilizzabili ai fini della valutazione VQR, facendo riferimento esclusivamente a quanto inseritonell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca.
 - b) almeno 1 partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali
 - c) almeno 3 partecipazioni a convegni/seminari nazionali ed internazionali

3. Relativamente alle **attività gestionali**, è oggetto di accertamento nel periodo di riferimento:
 - a) la partecipazione dei professori e dei ricercatori ad almeno all'80% delle sedute degli organi collegiali di Dipartimento, Facoltà, e delle attività istituite dal P.Q.A. e dal C.E.T.A.L..

4. Al tal fine del computo, di cui al comma 1, sono conteggiate come partecipazione le assenze giustificate per lo svolgimento di lezioni nei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato di ricerca, per la partecipazione a commissioni di esame nei corsi suddetti e commissioni di laurea, per lo svolgimento di attività assistenziale e missioni autorizzate, nonché per motivati gravi motivi di natura personale.

5. La verifica si intende superata se sono presenti i requisiti nel periodo di riferimento

**ART. 7 – CRITERI DI ACCERTAMENTO DI CUI ART. 6 comma 14 e art. 8 LEGGE
240/2010 e succ. mod.**

1. Coloro che abbiano presentato una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento precedente in conformità al precedente art. 5 nonché a quanto richiestodal bando e che abbiano, pertanto, assolto i compiti didattici, gestionali e di ricerca loro affidati, conseguono un giudizio positivo all'accertamento ai sensi del comma 14, art. 6 della legge 240/2010.

2. Condizione necessaria per la positività dell'accertamento è il superamento di tutti e tre gli ambiti di didattica, gestionali e di ricerca. In caso di accertamento negativo

l'interessato potrà presentare nuovamente domanda per il riconoscimento dello scatto dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dal precedente accertamento.

ART. 8 - COMMISSIONE PREPOSTA ALL'ACCERTAMENTO ART. 6 comma 7,8 e 14 e art. 8 LEGGE 240/2010 e succ. mod.

1. L'accertamento delle idoneità alle progressioni economiche di cui al precedente art. 3 e delle valutazioni positive di cui al successivo articolo 10 del presente regolamento è realizzato da una Commissione composta da tre docenti di prima fascia, la quale dura in carica 1 anno e non è rinnovabile. Non possono far parte della Commissione coloro che hanno diritto all'attribuzione della classe stipendiale nell'anno di mandato della Commissione stessa, né coloro che abbiamo avuto un precedente accertamento negativo.
2. I componenti della Commissione sono nominati dal Rettore. Ai componenti si applica il regime delle incompatibilità previsto per i concorsi pubblici. Ai Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
4. Al termine dei lavori, la Commissione, in relazione alla progressione economica, esprime una valutazione di idoneità sull'attribuzione della classe stipendiale superiore. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore.
5. Il Consiglio di Amministrazione adotta la delibera di attribuzione degli scatti con decorrenza dalla data di maturazione;

ART. 9 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO ART. 6 comma 14 e art. 8 LEGGE 240/2010 e succ. mod.

1. Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, l'Ateneo mette a disposizione di coloro che hanno presentato domanda di progressione degli scatti stipendiali i risultati dell'accertamento effettuato dalla Commissione, mediante apposita comunicazione.
2. Eventuali istanze di riesame potranno essere presentate alla Commissione, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La Commissione si esprimerà nel successivo termine di 20giorni.

Art. 10. VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 comma 7 e 8 LEGGE 240/2010 e succ. mod.

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per l'effettuazione della valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240 del 2010.
2. A tale fine possono essere bandite una o più tornate finalizzate alla valutazione dei docenti aspiranti commissari nell'ambito della procedura di formazione delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
3. La valutazione avrà ad oggetto le attività svolte nel periodo specificato nel bando e sarà svolta con le medesime modalità previste dal presente Regolamento per quanto concerne la valutazione delle attività didattiche e gestionali.
4. In relazione alle attività di ricerca costituiscono criteri di accertamento per la valutazione positiva gli indicatori riportati nella delibera ANVUR 132/2016.

5. La valutazione è effettuata unicamente dalla Commissione costituita ai sensi del precedente art. 8 che trasmette la propria proposta di valutazione al Rettore per l'approvazione; ove la valutazione concerna un componente della Commissione la proposta è effettuata dai restanti componenti.
6. La valutazione ai sensi del art.6 comma 7 e 8, che termina con un esito positivo o negativo, costituisce una valutazione distinta ed indipendente da quella in ordine alla attribuzione degli scatti stipendiali e non costituisce riconoscimento in merito agli stessi.
7. In caso di urgenza la valutazione di cui all'art. 8 comma 4 può essere sostituita da una autocertificazione validata dal Rettore.

ART. 11 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.